

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE “PERUGIA BIG BAND”

Art. 1 – È costituita un'associazione culturale denominata “**PERUGIA BIG BAND**”, con sede in Perugia, alla Via della Pallotta n. 8: è una libera associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. II, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente statuto.

Art. 2 - L'associazione “**PERUGIA BIG BAND**” persegue i seguenti scopi:

- diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non;
- ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapia, un sollievo al proprio disagio.

Art. 3 - L'associazione “**PERUGIA BIG BAND**”, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, lezione - concerti, corsi di musica per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani ed adulti, incontri di musicoterapia;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in musicoterapia, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

Art. 4 - L'associazione “**PERUGIA BIG BAND**” è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Sono aderenti della Associazione:

- i Soci Fondatori;
- i Soci Ordinari;
- i Soci Onorari;

Sono soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'atto costitutivo della Associazione stessa.

Sono soci Ordinari le persone di ambo i sessi, enti o istituzioni che aderiranno all'Associazione nel

corso della sua esistenza, impegnandosi a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono soci Onorari coloro che per il loro prestigio e per il contributo dato al raggiungimento delle finalità culturali vengono riconosciuti tali dalla maggioranza dell'Assemblea; sono, altresì, soci Onorari, coloro (uomini, donne ed Enti sia pubblici che privati) che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Chi intende aderire all'associazione "PERUGIA BIG BAND" deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne lo statuto.

Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse.

Il provvedimento di ammissione deve essere comunicato all'aderente, in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine suddetto, si intende che essa è stata respinta.

In caso di diniego espresso il Consiglio direttivo non è tenuto a fornire alcuna motivazione.

Art. 6 – Chiunque aderisca all'associazione "PERUGIA BIG BAND" può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'associazione stessa; tale recesso ha effetto immediato.

Art. 7 - Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali, nonché rispettare le eventuali deliberazioni assunte dagli organi preposti. I soci Ordinari hanno l'obbligo di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

Tutti i soci hanno l'obbligo di tenere un comportamento irreprensibile e che non arrechi, anche indirettamente, pregiudizio all'Associazione.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

Art. 8 – I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

Art. 9 - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 10 - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da beni, immobili e mobili che pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni, contributi, donazioni e lasciti, da parte di Enti Pubblici o Privati, o di persone fisiche, nonché da rimborsi, avanzi di gestione e da ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o

capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

Art. 11 – La quota associativa è unica, ha validità per l'anno sociale ed è intrasmissibile.

Art. 12 - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile; esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 13 - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori;

Art. 14 - L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.

Ogni socio in regola con il pagamento della quota annuale ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio.

Essa è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'anno precedente e per deliberare le direttive programmatiche per l'anno successivo; ogni tre anni per il rinnovo delle cariche sociali.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

In via straordinaria ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno, oppure ne facciano richiesta almeno 1/3 di tutti i soci o almeno la metà dei componenti il Consiglio direttivo .

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione affisso all'albo della sede sociale almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede sociale del relativo verbale.

Art. 15 - L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori;
- approva gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva il bilancio preventivi e consuntivo;
- approva il regolamento interno;
- nomina i Soci Onorari;
- delibera sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un Presidente ed un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 16 - Il Consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti che restano in carica un anno e, in caso di recesso anticipato, saranno immediatamente sostituiti dai soci che, nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiori a quello dei soci eletti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 17 - Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione "PERUGIA BIG BAND", si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario, in media due volte all'anno, ed è convocato da:

- il Presidente;
- da almeno due dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 18 - Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

In caso di urgenza il presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio direttivo.

Le funzioni del Presidente sono esercitate in caso di assenza dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Art. 19 - Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 20 - Il Tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità ed i rapporti economico-finanziari con i terzi; provvede alla compilazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre annualmente al Consiglio direttivo ed all'Assemblea; custodisce sotto la sua personale responsabilità il denaro ed ogni altro valore dell'Associazione che gli venga affidato, cura la riscossione delle quote sociali, paga le spese nei limiti stabiliti dal bilancio, esegue le istruzioni impartitegli dal Consiglio direttivo in ordine alle sue funzioni e gli adempimenti assegnatigli.

Art. 21 - Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio direttivo.

Art. 22 - Le cariche degli organi dell'Associazione sono elettive e gratuite.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 23 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria.
Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 - Per quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.